

APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.

CHIARIMENTO N. 28

A. PRIMO QUESITO

Si premette che:

il disciplinare, p. R6), richiede, quale requisito di partecipazione, il possesso della "Iscrizione all'albo gestori [ANGE] ... cat. 10A o 10B, cl. D", suscettibile di conseguimento mediante subappalto;

quanto ai criteri di valutazione, si prevedono: a) p.ti 8, in caso di possesso dell'iscrizione all'ANGE e del personale formato; b) p.ti 4, in caso di solo possesso dell'iscrizione all'ANGE; c) punti 0, quando manchi l'iscrizione all'ANGE (la quale dovrà comunque, evidentemente, essere sopperita mediante subappalto ai sensi del punto R6).

Si premette inoltre che:

nel Vs. chiarimento n. 3, n. 2.1, era stato indicato che "In caso di RTI, ogni operatore economico facente parte del raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti R6 e R7, difatti sono ammessi solo raggruppamenti di tipo orizzontale";

nel Vs. chiarimento n. 6, punto f), a domanda se "nell'ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 6/7/8, saranno attribuiti in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento oppure no?" si rispondeva che "il punteggio non è attribuito in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento ma al raggruppamento stesso"; mentre nel chiarimento n. 21, a domanda se "in una R.T.I. il possesso del requisito relativo al criterio n° 7 [tra cui l'ANGE] da parte di una sola impresa del RTI consente di ottenere il massimo punteggio", è stato risposto che "il requisito relativo al criterio n°7 può essere posseduto anche da una sola impresa costituente il R.T.I".

La lex specialis prevede quindi che l'iscrizione all'Albo Gestori per categorie e classi adeguate (10A e 10B, cl. D) costituisca: a) requisito di partecipazione, sebbene, così sembra, conseguibile anche tramite subappalto "qualificante"; b) requisito di attribuzione di punteggio (criterio 7), quando il requisito sia posseduto in proprio, alla stregua di una lavorazione SOA a q.o. non SIOS.

Risulta quindi ovvio che, anche considerato che i lavori sull'amianto non costituiscono "servizi accessori" (v. chiarimento 6, n. 6), nel caso di R.T.O., ai fini della partecipazione, ciascun associato deve possedere l'iscrizione all'ANGE (non suscettibile di avvalimento), ferme (come stabilito dalla giurisprudenza, v. ANAC, n. 498 del 10.5.2017, Cons. Stato, n. 5772/2017): 1) il possesso dell'intero requisito in capo a ciascuno; 2) o secondo altra interpretazione, il cumulo delle classi purchè la capogruppo possieda l'intero requisito e le mandanti possiedano l'iscrizione per una classe uguale inferiore; 3) o secondo altra interpretazione, il cumulo delle classi purchè la capogruppo possieda il requisito in misura maggioritaria e le mandanti possiedano l'iscrizione per una classe uguale o inferiore.

Ciò posto, riteniamo di segnalare perplessità in merito al chiarimento n. 7, il quale afferma, a domanda se "in una R.T.I. il possesso del requisito relativo al criterio n° 7 [tra cui l'Albo gestori] da parte di una sola impresa del RTI consente di ottenere il massimo punteggio", è stato risposto che "il requisito relativo al criterio n°7 può essere posseduto anche da una sola impresa costituente il R.T.I!".

In tal modo, il chiarimento n. 21 sembra alludere ad una composizione (una delle imprese del RTI non possiede il requisito) che non consente neppure la partecipazione, il che è escluso sia dal disciplinare, che dal chiarimento n. 3, che dalla giurisprudenza. L'unica spiegazione alternativa che riusciamo a fornirci è che il chiarimento intenda asserire che è possibile partecipare con un'impresa in possesso dell'intero requisito (cl. D), e con altre imprese che lo subappaltano (ad esempio, mandataria in cl. D, e mandante senza iscrizione che ricorre al subappalto), nel qual caso, l'ATI sarebbe in possesso del requisito di partecipazione (la mandataria in proprio, la mandante tramite subappalto), dopodichè il punteggio verrebbe attribuito per intero, poichè il RTI soddisfa in proprio la classe D, grazie all'iscrizione della capogruppo.

Osserviamo che tale chiarimento n. 21 suscita perplessità, dal momento che il requisito di partecipazione soddisfatto tramite subappalto finirebbe per assegnare anche punteggio, in apparente contrasto col disciplinare (criteri di valutazione, punto 7); infatti, nella presente procedura, non avendo la stazione appaltante effettuato scorpori di lavorazioni OG12 (né distinto tra prestazioni secondarie e principali), sono ammesse soltanto le ATI orizzontali, quindi non pare coerente che un'ATI, ove ciascun associato svolge tutte le prestazioni di appalto (tutte potenzialmente interessate dall'amianto), riceva punteggio se una quota parte delle attività è svolta in subappalto. Ad esempio, ipotizziamo la composizione con la mandataria che assume l'80% dei lavori ed è in possesso di ANGE cl. D, e la mandataria residui al 20% e sia priva di iscrizione (ma dichiara di subappaltare), ebbene in questo caso, stando al citato chiarimento, si attribuirebbe l'intero punteggio qualitativo al RTI, sebbene il 20% delle lavorazioni sull'amianto saranno svolte ricorrendo al subappalto, in contrasto con quanto previsto dal criterio n. 7, e dai principi che regolano la materia (v. ad esempio il noto principio per il quale l'avvalimento interno, cui sarebbe riconducibile sostanzialmente la fattispecie, non può valere ai fini del punteggio).

Si chiede quindi di confermare che i punteggi di cui al criterio n. 7 saranno conseguiti soltanto qualora il RTI non ricorra al subappalto "qualificante" per l'iscrizione all'Albo Gestori, e che in mancanza non sarà attribuito punteggio (e nella peggiore delle ipotesi, sarà attribuito in proporzione alle quote di partecipazione).

B. SECONDO QUESITO

In relazione ai criteri di valutazione nn. 10, ss. (prenderemo in considerazione il criterio 10), nel documento relativo ai "criteri di valutazione", nella griglia dei subcriteri, si indica: "Possesso o impegno all'acquisto del mezzo - Assente possesso e nessun impegno all'acquisto del mezzo". A pag. 14, crit. 10 si richiama che "il criterio è relativo all'impiego di mezzi atti alla conservazione del conglomerato bituminoso alla temperatura di produzione per più tempo rispetto alle tradizionali tecnologie. Sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente è in grado di garantire l'impiego di mezzi Nel caso in cui l'elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell'ATI o consorzio. La documentazione da compilare e

fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l'impegno all'acquisto, nel caso in cui il concorrente dichiari l'assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari a zero".

Nella documentazione da trasmettere è indicato di produrre (ferme le caratteristiche minime ivi indicate): "→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto (Allegato 10.1); → dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste (Allegato 10.1); → dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 10.1); → schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 10.2)".

L'All.10.1 (recante in epigrafe "dichiarazione attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto"), richiede di dichiarare, ai sensi del d.p.r. 445/00, "di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto del mezzo di cui al Criterio 10", e di "garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del mezzo di cui al Criterio 10 per tutta la durata dell'Accordo Quadro".

Tramite chiarimento n. 22, si è specificato che: "in caso di possesso dei mezzi e/o attrezzature, il concorrente dovrà fornire le schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (All. 10.2 ...) oltre alle dichiarazioni di cui agli Allegati 10.1 ...; in caso di impegno all'acquisto dei mezzi e/o attrezzature il concorrente dovrà fornire esclusivamente le dichiarazioni di cui agli Allegati 10.1 ...)".

B.1 Primo sub-quesito

In relazione al modulo fac. simile, All. 10.2, quest'ultimo risulta assente, e pertanto, con il chiarimento n. 16, si è comunicato la necessità di fornire autonomamente la documentazione equivalente (solo nel caso di possesso, in quanto in caso di "impegno", non è richiesta la produzione di schede tecniche, né di atti di impegno verso terzi quali i fornitori, come da chiarimento n. 22).

- a) Si chiede conferma che, nel caso di "possesso" alla data dell'offerta (anziché di "impegno") si debba fornire, oltre all'All. 10.1, solo le schede tecniche di

prodotto (All. 10.2), ma non l'atto che comprovi il possesso (contratti, iscrizione nel libro cespiti, etc.).

- b) *Si chiede anche conferma che nel caso di "impegno" non sia richiesto: a) nè l'atto contrattuale terzi (es. fornitore), che quindi potrà intervenire ed essere stipulato anche dopo l'aggiudicazione; b) né schede tecniche (All. 10.2).*
- c) *Si chiede se l'All. 10.1 debba essere semplicemente compilato tramite crocette, restando quindi ferma la formula "di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto" (le formule di cui ai due punti successivi dovrebbero invece rimanere invariate in tutti i casi), oppure se debba intervenire sul testo del fac-simile (ad esempio, cancellando la locuzione "di essere in possesso", o in alternativa "di impegnarsi all'acquisto").*

B.2 Secondo sub-quesito

La legge di gara usa in modo) indifferente i termini "possesso" e "proprietà" e "impiego"; nella griglia dei subcriteri, si indica "possesso o impegno all'acquisto", mentre altrove si parla di "impiego di mezzi", altrove di "assenza di proprietà e nessun impegno", ed infine, nei moduli, di "dichiarazione attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto", salvo poi dover dichiarare "di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto"; nel chiarimento n. 2, si parla di "possesso" e "impegno all'acquisto".

Premessa la differenza, tecnicamente intesa, tra "proprietà" (diritto reale di proprietà), "possesso" (relazione di fatto sul bene; talvolta sinonimo di detenzione), "detenzione/impiego" (diritto o stato di fatto che prescinde sia dal possesso che dalla proprietà, e che può sussistere anche nel caso di locazione o nolo), nonché di "acquisto" (termine che potrebbe riferirsi sia all'acquisto della proprietà, che del possesso, o della detenzione), si domanda un chiarimento in proposito, come segue.

Se la lex specialis, per assegnare il punteggio:

- a) *richieda in tutti i casi la "proprietà" (oppure, un possesso derivante da diritto di proprietà);*
- b) *oppure, richieda il "possesso" a data di offerta, od in alternativa l'impegno all'acquisto inteso come "impegno ad acquistare in proprietà";*

- c) *od altrimenti se, rispetto a "possesso" o "proprietà", sia altrimenti ammessa, intendendo in senso atecnico le suddette definizioni, anche la "detenzione qualificata", derivante da contratti di locazione / nolo freddo.*

B.3 Terzo sub-quesito

Per maggiore chiarezza, si specifica che – rilevato che nel caso di leasing la proprietà non passa immediatamente ma a seguito di opzione al suo termine, vorremmo un chiarimento anche in relazione alle seguenti, distinte, fattispecie:

- a) se la proprietà può ritenersi soddisfatta mediante contratto di leasing in essere;*
- b) se il possesso può ritenersi soddisfatto mediante contratto di leasing in essere;*
- c) se, in ogni caso, l'impegno all'acquisto potrà avere seguito mediante un successivo contratto di leasing, o comunque se l'impegno sia già soddisfatto in caso di contratto di leasing.*

(Chiaramente, contratto di leasing e noleggio a lungo termine (di cui al precedente chiarimento) sono del tutto simili e sovrapponibili, ma per scrupolo si è voluto formulare anche questa istanza).

RISPOSTA

In ordine al punto A. Primo quesito:

L'iscrizione all'albo gestori ambientali non è requisito di qualificazione ma di esecuzione. Difatti, l'impresa che non possiede il requisito, verrà comunque dichiarata ammessa alla procedura purché si sia obbligata a subappaltare tale lavorazioni ad impresa in possesso del requisito suddetto. L'impresa subappaltatrice non deve essere indicata all'atto della partecipazione alla procedura in oggetto, ma l'impresa aggiudicataria si avvarrà del subappalto nel momento in cui avrà bisogno di eseguire lavorazioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo gestori ambientali come indicato nel disciplinare di gara. Sarà cura della stazione appaltante verificare se l'impresa subappaltatrice possieda o meno i requisiti richiesti dal bando nel momento in cui l'impresa presenterà domanda di subappalto.

La stazione appaltante, per ragioni attinenti alla natura delle lavorazioni oggetto della procedura, intende premiare gli operatori economici che posseggono l'iscrizione all'albo gestori ambientali così come indicato nel bando di gara, attribuendo un punteggio nell'offerta tecnica del concorrente.

Fatte tali premesse:

- a) in merito alla composizione del raggruppamento temporaneo di imprese, si conferma che tale raggruppamento può essere solo di tipo orizzontale poiché tutte le imprese che ne prenderanno parte, dovranno possedere il requisito R6, quindi SOA in categoria OG6 e il requisito R7, dimostrazione di aver eseguito contratti di manutenzione reti della natura, dell'importo e nell'arco temporale indicato nel bando;
- b) nei raggruppamenti temporanei di imprese, se una o tutte le imprese facenti parte il raggruppamento posseggono l'iscrizione all'albo gestori ambientale, in sede di valutazione dell'offerta tecnica gli verrà attribuito il punteggio corrispondente. Al contrario, se il requisito verrà colmato attraverso il subappalto o attraverso la cooptazione di un'impresa, nessun punteggio verrà attribuito al raggruppamento.

In ordine al primo sub quesito B.1 si elenca quanto segue:

- a) si conferma che nel caso di proprietà del mezzo, dovranno essere fornite le schede tecniche del prodotto e la sola dichiarazione di cui all'All.10.1 debitamente compilata e firmata ai sensi degli art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con le conseguenze penali che ne derivano in caso di dichiarazioni false o mendaci; si precisa inoltre che antecedentemente alla stipula del contratto d'Appalto tutte le dichiarazioni saranno sottoposte a verifica;
- b) si conferma che nel caso di impegno all'acquisto del mezzo è necessaria la sola dichiarazione di cui all'All.10.1 debitamente compilata e firmata ai sensi degli art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con le conseguenze penali che ne derivano in caso di dichiarazioni false o mendaci; si precisa inoltre che antecedentemente alla stipula del contratto d'Appalto tutte le dichiarazioni saranno sottoposte a verifica;
- c) la dichiarazione di cui all'All.10.1 deve essere debitamente compilata e firmata ai sensi degli art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; è possibile provvedere all'indicazione del possesso o dell'impegno all'acquisto dei mezzi, evidenziando il caso di fattispecie sul modulo All.10.1;

In ordine al secondo sub quesito B.2 si elenca quanto segue:

- a) si precisa che la "lex specialis" per l'attribuzione del punteggio, implica un possesso derivante da un diritto di proprietà del mezzo o l'impegno all'acquisto dello stesso;

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

- b) si veda risposta di cui al punto a) del quesito B.2;
- c) si esclude tale possibilità e si vedano risposte di cui ai punti a) e b) del quesito B.2.

In ordine al secondo sub quesito B.3 si elenca quanto segue:

- a) – b) la proprietà ed il possesso possono ritenersi soddisfatti, e quindi concorrere all'ottenimento del punteggio, mediante la dimostrazione di un impegno ad un leasing (locazione finanziaria con impegno alla piena disponibilità del mezzo) stipulato entro la data di firma del contratto ed avente la durata almeno pari alla durata del contratto stesso;
- c) si veda risposta di cui al punto a)- b) del quesito B.3;

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott. Ing. Demetrio Dario Foti

Il Direttore Area Acquisiti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni